

Presenza di posizione sulla proposta di modifica di leggi e regolamenti SSP

Egredi signori,

il collegio ha affrontato in più momenti il complesso argomento, discutendone in gruppi ristretti e poi in forma plenaria. Dalle riflessioni comuni sono emersi alcuni punti basilari che sottoponiamo alla vostra attenzione.

1. Una scuola che vuole integrare la quasi totalità degli allievi, necessita risorse di appoggio superiori rispetto alle scuole che separano gli allievi per gradi di competenze. L'attuale impostazione del sostegno si fonda ancora su quanto indicato nel messaggio al CdS N 2831 del 13 06 1984 relativo all'istituzione del sostegno pedagogico: "la generalizzazione dell'attuale modello sperimentale è la soluzione più razionale e meno costosa per affrontare il disadattamento scolastico in modo efficace e valido". Da allora la scuola e i suoi utenti è di molto cambiata, come è cambiata la società nel suo complesso: riteniamo dunque indispensabile accrescere le risorse a disposizione degli istituti al fine di affrontare con successo i sempre più numerosi compiti.
2. Il progetto HarmoS prevede che "attraverso gli standard nazionali di formazione sono prescritte le competenze che un'allieva o un allievo deve aver acquisito a un preciso momento della scolarità (2°, 6° e 9° anno, in futuro 4°, 8° e 11° anno). "i cantoni dovranno sviluppare misure di sostegno e di differenziazione per gli allievi che non acquisiscono le competenze di base".¹ Le indagini PISA, pur con tutte le relativizzazioni del caso, hanno evidenziato seri problemi di prestazioni degli allievi ticinesi sia in italiano che in matematica. PISA 2003 ha permesso di rilevare una preoccupante fascia di allievi che si collocano nei gradi di competenza inferiori, unitamente ad una scarsa percentuale di allievi che raggiunge i livelli di competenza superiori. Un'ulteriore necessità di accrescimento delle risorse si pone quindi anche sul piano dell'aiuto all'allievo per una migliore acquisizione delle competenze.
3. Tra i compiti primari del docente di sostegno vi è la ricerca di una proficua collaborazione con i docenti titolari, con i docenti di classe e con la direzione al fine di favorire l'integrazione dell'allievo o del gruppo in difficoltà. Considerando la molteplicità dei casi riscontrati e ipotizzabili, è assolutamente necessaria una buona capacità di adattamento alle situazioni, molto diverse tra loro da sede a sede e da un anno con l'altro. La precocità dell'intervento di sostegno è fondamentale e va garantita lavorando con il ragazzo all'interno del contesto classe, in altri casi operando in un ambito più ristretto per favorire dialogo e fiducia reciproca.
4. L'istituto deve avere una centralità nel gestire i casi di disagio scolastico, per questo è indispensabile garantire ai singoli istituti margini di manovra superiori agli attuali. L'autonomia deve permettere di adattare le risposte del sostegno alle esigenze dei ragazzi coinvolti e della sede scolastica.
5. La conoscenza globale sia delle problematiche che dei progetti pedagogici dell'istituto deve essere patrimonio comune dei docenti del SSP che costituiscono quindi una équipe di sede. Per poter garantire una costante e proficua collaborazione tra direzione e

¹ Rapporto esplicativo HarmoS (consultazione 16.2.2006 – 30.11.2006)

docenti SSP, si auspica una distribuzione delle ore di tutti i docenti SSP presenti in sede, sull'arco dell'orario settimanale mantenendo lo statuto attuale (25 + 6). L'orario dei docenti SSP dovrebbe quindi essere elaborato dalla direzione in modo tale da permettere, senza modificare l'attuale onere di lavoro, la sopraccitata presenza di almeno un docente del Servizio.

6. I progetti formativi differenziati (assunti attualmente dai docenti di corso pratico) permettono l'assunzione dei problemi presenti in una specifica sede scolastica; per la loro attuazione è necessario il consenso delle componenti della scuola e una flessibilità organizzativa garantita dall'autonomia dell'istituto. I modelli attuali di sgravio parziale, totale o a rotazione sono a nostro giudizio perfettamente compatibili con le diverse esigenze delle varie sedi scolastiche. I compiti primari rimangono quelli stabiliti dalla LSM, cioè una parziale sostituzione del programma scolastico, inteso a favorire la rimotivazione al lavoro scolastico, l'orientamento e un futuro inserimento professionale. Per quanto riguarda gli attuali docenti di CP, appare evidente che gli ipotizzati peggioramenti contrattuali rappresenterebbero un pericolo di demotivazione e abbandono dell'attività nel SSP a favore di un rientro nelle rispettive materie di nomina.
7. A differenza di quanto proposto nel documento in consultazione, compiti quali la prevenzione, la promozione del benessere e la gestione dei casi difficili devono essere assunti dall'istituto nel suo complesso.
8. La gestione delle risorse dei casi difficili potrà a nostro giudizio rimanere centralizzata, come avvenuto negli ultimi anni scolastici.

Alla luce delle considerazioni espresse si chiede quanto segue:

- all'istituto è garantita un'autonomia nella gestione del disadattamento scolastico (le risorse a disposizione sono pianificate a seconda delle esigenze annuali della sede) all'interno di un quadro di riferimento definito cantonalmente.
- Gli attuali DSP e DCP le cui competenze e formazioni complementari rappresentano delle risorse importanti per rispondere al mandato istituzionale, compongono l'équipe di base di ogni istituto scolastico. Partners supplementari dell'équipe SSP di base possono essere anche operatori esterni all'istituto.
- le risorse supplementari (indicativamente 400 h lezione come previsto dalla R3) sono gestite centralmente dall'UIM ed attribuite ai singoli istituti sulla base di progetti annuali o pluriannuali finalizzati ad affrontare il disadattamento scolastico ed il rafforzamento delle competenze di base. La maggior parte delle risorse viene attribuita agli istituti prima del movimento docenti per il successivo anno scolastico; una quota viene riservata per eventuali "emergenze" che dovessero manifestarsi ad anno scolastico iniziato.
- i DSP ed i DCP attuali (équipe base della sede) mantengono lo statuto di docente.

La nostra presa di posizione determina diversi mutamenti delle modifiche proposte a leggi e regolamenti. A questo stadio della procedura, non riteniamo di dover riformulare la totalità degli articoli coinvolti; ci sembra comunque utile fornire alcune indicazioni su parte degli stessi in modo da meglio esplicitare il nostro pensiero:

Proposta di modifica DECS	Proposta direttori	Osservazioni
<p>Modifiche alle leggi</p>		
<p>1) <i>Legge della scuola</i> Servizi di sostegno pedagogico Art. 63 Nuovo 1 Sono istituiti i servizi di sostegno pedagogico della scuola dell'infanzia, della scuola elementare e della scuola media. 2 I servizi hanno lo scopo di: a) coadiuvare gli istituti scolastici, e in particolare i docenti, nelle loro funzioni educative e di insegnamento; b) promuovere il benessere a scuola; c) intervenire a favore degli allievi con gravi difficoltà di apprendimento e nelle situazioni di disadattamento, nell'intento di favorire una frequenza scolastica regolare.</p>	<p>a) intervenire nelle situazioni di disadattamento scolastico e sugli allievi con difficoltà d'apprendimento, nell'intento di favorire il raggiungimento delle competenze di base; b) coadiuvare gli istituti scolastici, e in particolare i docenti, nelle loro funzioni educative, di insegnamento e di promozione del benessere a scuola</p>	<p>Si ritiene opportuno lasciare al punto a) l'intervento diretto a favore degli allievi. Coerentemente con le richieste formulate, viene eliminata la restrizione "gravi difficoltà d'apprendimento". Si auspica di poter intervenire prima che la situazione diventi grave e quindi spesso irrimediabile. Con la formulazione "favorire il raggiungimento delle competenze di base" si tiene inoltre in considerazione uno dei principi di HarmoS.</p>
<p>4) <i>Modifica della LORD</i> Onere di lavoro del personale del servizio di sostegno pedagogico Art. 79 bis Nuovo 1L'onere di lavoro del personale del servizio di cui all'art 63 bis cpv. 1 lett. b) c) d) e cpv. 3 lett. b) e c) della Legge della scuola comprende: a) l'attività diretta e indiretta svolta durante le ore di presenza degli allievi; b) i colloqui e i contatti con altre istanze e le attività amministrative da programmare al di fuori dell'orario giornaliero degli allievi; c) la partecipazione alle iniziative d'istituto, alla formazione continua o alle riunioni mensili del servizio. 2Per il capogruppo lo statuto è quello previsto per i funzionari, mentre per il personale di cui all'art. 63 bis cpv.1 lett. e) e cpv. 3 lett. d) della Legge della scuola fanno stato le disposizioni della presente legge.</p>		<p>Si ritiene sufficiente l'attuale art. 79</p>
<p>Art. 44 cpv. 4 4Le vacanze annuali del personale di cui all'art. 79 bis cpv. 1 sono così stabilite: - vacanze scolastiche: secondo il calendario scolastico; - vacanze estive: dal 1 luglio al 15 agosto.</p>		<p>Si ritiene sufficiente l'attuale art. 44</p>

Modifiche ai regolamenti		
<p>Sostegno pedagogico e differenziazione curricolare Art. 39 Modifica cpv. 1 (solo dicitura) 1Per gli operatori psicopedagogici e per i mediatori curricolari incaricati delle misure di differenziazione curricolare, ogni istituto dispone complessivamente di: a) fino a 14 sezioni: 1,5 posti, di cui almeno 1 per gli operatori psicopedagogici; b) da 15 a 20 sezioni: 2 posti, di cui almeno 1,5 per gli operatori psicopedagogici; c) da 21 a 26 sezioni: 2,5 posti, di cui almeno 1,5 per gli operatori psicopedagogici; d) oltre 26 sezioni: 3,5 posti, di cui almeno 2,5 per gli operatori psicopedagogici. In casi particolari, una diversa distribuzione dei tempi attribuiti è decisa di comune accordo tra la direzione e il capogruppo.</p>	<p>Una diversa distribuzione dei tempi attribuiti può essere decisa di comune accordo tra la direzione e il capogruppo.</p>	
<p>Art. 39 Nuovo cpv.2 2Inoltre, per importanti situazioni di differenziazione curricolare, l'UIM dispone di risorse aggiuntive, attribuite annualmente dal Dipartimento, da assegnare agli istituti secondo modalità definite dall'Ufficio.</p>	<p>Inoltre, per situazioni di differenziazione curricolare, l'UIM dispone di risorse aggiuntive da assegnare agli istituti sulla base di progetti annuali o pluriannuali finalizzati ad affrontare il disadattamento scolastico e l'aiuto all'apprendimento. La maggior parte delle risorse viene attribuita agli istituti prima del movimento docenti per il successivo anno scolastico; una quota viene riservata per eventuali situazioni critiche che dovessero manifestarsi ad anno scolastico iniziato.</p>	
<p>Casi difficili Art. 39 bis Nuovo 1Per la gestione di situazioni particolarmente difficili o complesse, è possibile far capo, in aggiunta alle normali dotazioni del servizio, a risorse specifiche. 2Per ogni situazione è costituito negli istituti un gruppo operativo composto, di regola, dal capogruppo, dal direttore dell'istituto e, se del caso, da altre figure professionali; al suo interno viene designato un capoprogetto. 3Il progetto d'intervento e la richiesta di risorse sono presentati alla Commissione cantonale, istituita dalla Divisione della scuola e incaricata pure del monitoraggio dei progetti. 4Le risorse supplementari sono decise dalla Divisione della scuola su preavviso della Commissione.</p>	<p>.... composto, di regola, dal capogruppo, dal direttore dell'istituto, <u>da un docente del SSP, dal docente di classe</u> e, se del caso, da altre figure professionali; ...</p>	
<p>Licenza per gli allievi Art. 64 Modifica parziale Per gli allievi che alla fine della quarta classe non ottengono la nota in una o più materie per gli esoneri di cui all'art. 48 del presente regolamento valgono le seguenti norme: a) l'assenza della nota di educazione fisica o di altre materie dovuta a esonero per motivi</p>		<p>La nuova impostazione data al punto b) dell'articolo non è condivisa. Si introduce un privilegio eccessivo per gli allievi esonerati da più materie in rapporto agli allievi che seguono un curriculum normale.</p>

<p>fisici non compromette l'ottenimento della licenza;</p> <p>b) nel caso di esoneri o frequenza parziale di determinate materie (misure di differenziazione curricolare), il consiglio di classe può concedere la licenza in base alla valutazione positiva del progetto educativo intrapreso con l'allievo; tale valutazione deve essere certificata dal gruppo interno che ha progettato l'intervento educativo differenziato.</p>		
---	--	--